



Commento relativo all'ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria

I. Situazione iniziale

Nell'ordinanza sulle epizoozie (OFE)¹ l'influenza aviaria è classificata come epizoozia altamente contagiosa (art. 2 lett. o OFE). Sono considerati ricettivi tutti i tipi di volatili, in particolare il pollame da cortile (art. 122 OFE). La malattia colpisce in modo particolarmente grave e rapido polli e tacchini. Gli uccelli acquatici, come le anatre e le oche, contraggono raramente la malattia e in forma più lieve, ma possono diffondere l'agente patogeno. Secondo le attuali conoscenze scientifiche, non vi sono terapie in grado di curare con successo gli animali infetti. Sono pertanto vietati sia tentativi di cura sia vaccinazioni (cfr. art. 81 OFE). Le possibilità di combattere l'epizoozia si limitano al contenimento della sua diffusione mediante l'uccisione degli animali infetti o possibilmente infetti. Per preservare dall'epizoozia le aziende detentrici di pollame sono decisivi severi provvedimenti di biosicurezza. L'uccisione degli animali infetti è inoltre importante anche nell'ottica del benessere degli animali, in quanto risparmia loro le sofferenze causate dall'epizoozia.

Per tutto il 2022 in Europa sono stati notificati numerosi uccelli selvatici morti a causa dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5. Molti Stati membri dell'UE segnalano attualmente anche focolai dell'epizoozia nelle aziende detentrici di pollame². Le mappe più aggiornate sono attualmente offerte dall'istituto tedesco Friedrich-Löffler (FLI)³ e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie⁴, laboratorio di riferimento dell'UE. A cadenza mensile, l'USAV informa sulla situazione dell'epizoozia all'estero e valuta i pericoli per la Svizzera attraverso il Bollettino Radar⁵. La pagina [Influenza aviaria \(AI\) nell'animale](#)⁶ fornisce informazioni sull'epizoozia, il sito [Misure di protezione per le importazioni dall'UE](#) sui provvedimenti di polizia sanitaria vigenti per il commercio di animali e prodotti di origine animale. Il 15 novembre 2022, l'USAV ha pubblicato un comunicato stampa⁷ in cui invita gli avicoltori a prendere misure preventive.

Il 16 novembre 2022 nel comune di Seuzach, nel Cantone di Zurigo, è stata rilevata l'influenza aviaria in un uccello selvatico (airone cenerino) e in un pavone di un allevamento. Le analisi di laboratorio hanno rivelato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in entrambi i volatili. Il Canton Zurigo ha immediatamente avviato le misure prescritte dall'OFE e ha sottoposto a sequestro l'azienda. È stato necessario definire zone di protezione e di sorveglianza intorno all'azienda detentrica in questione (cfr. art. 88 cpv. 1 OFE), cosa che i Cantoni interessati di Zurigo e Turgovia hanno ordinato con decisione generale del 18.11.2022⁸. Le zone si applicano a partire dal 22.11.2022. I singoli Comuni sono specificati nell'ordinanza. Inoltre è necessario emanare restrizioni all'esportazione di animali e prodotti animali da queste zone.

Secondo l'articolo 122f capoverso 2 OFE, l'USAV istituisce zone di controllo e di osservazione in caso di comparsa di HPAI negli uccelli selvatici. In queste zone, i Cantoni ordinano le misure necessarie per proteggere le aziende detentrici di pollame dall'introduzione dell'HPAI (art. 122f

¹ RS 916.401

² Distribuzione geografica dei casi: [mappa \(Pagina Internet della Commissione europea sull'HPAI, mappe aggiornate\)](#)

³ [Aviäre Influenza \(AI\) / Geflügelpest: Friedrich-Loeffler-Institut \(fli.de\)](#):

⁴ [EURL Avian Flu Data Portal \(izsvenezie.it\)](#)

⁵ [USAV – Bollettino Radar](#)

⁶ [Influenza aviaria \(AI\) nell'animale](#)

⁷ [Influenza aviaria: ora è richiesta prudenza \(admin.ch\)](#)

⁸ Sito Internet del Cantone di Zurigo: [Vogelgrippe | Kanton Zürich \(zh.ch\)](#)

Sito Internet del Cantone di Turgovia: [Saisonale Vogelgrippe erreicht die Schweiz | Kanton Thurgau \(tg.ch\)](#)



cpv. 3 OFE). Inoltre, in base all'articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge sulle epizootie (LFE; RS 916.40), l'USAV può ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6 LFE⁹ a livello nazionale o per determinate regioni se si manifesta un'epizootia altamente contagiosa.

Il luogo di ritrovamento degli uccelli contaminati si trova al di fuori delle zone di controllo e di osservazione istituite lo scorso anno intorno ai grandi insiemi di acque dell'Altopiano centrale. In questo contesto, i veterinari cantonali e l'USAV hanno deciso di dichiarare l'intera Svizzera zona di controllo ai sensi dell'articolo 122f e di stabilire le misure nell'ordinanza dell'USAV. È importante che tutti gli avicoltori proteggano il pollame dal contatto con gli uccelli selvatici. Questa decisione tiene conto anche della situazione, attualmente molto dinamica, dei Paesi confinanti con la Svizzera.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1: Campo di applicazione

L'ordinanza definisce le zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell'articolo 88 capoverso 1 OFE e la zona di controllo ai sensi dell'articolo 122f OFE. Si applica al pollame da cortile conformemente all'articolo 6 lettere w e x OFE; si tratta di uccelli in cattività degli ordini dei galliformi (*Galliformes*), degli anseriformi (*Anseriformes*) e dei ratiti (*Struthioniformes*).

Articolo 2 e allegato: Zone di protezione e di sorveglianza

Nell'articolo 2 e nell'allegato sono definite le zone di protezione e di sorveglianza attorno all'effettivo colpito e nei Cantoni e Comuni interessati.

Articoli 3–5: Esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

Esportazione verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia: l'esportazione di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia è disciplinata dall'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)¹⁰ e dall'ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)¹¹. L'articolo 1 e l'allegato 1 OITE-UE-DFI fanno riferimento agli atti normativi dell'UE che contengono disposizioni sulle condizioni armonizzate per il traffico intracomunitario. In caso di focolaio di influenza aviaria altamente contagiosa, per l'esportazione dalle zone soggette a restrizioni (zone di protezione e di sorveglianza) valgono condizioni particolari, disciplinate tra l'altro nel regolamento delegato (UE) 2020/687¹² e nel regolamento (UE) n. 142/2011¹³. La presente ordinanza fa riferimento a tali disposizioni. Dall'uscita del Regno Unito dall'UE, l'Irlanda del Nord continua a essere trattata come parte dello spazio veterinario comune¹⁴.

L'articolo 4 capoverso 4 chiarisce inoltre che per le esportazioni ammesse è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. Ciò chiarisce il collegamento con l'OFE. Ai sensi del diritto UE, è inoltre consentito inviare i sottoprodotti di origine animale in un altro Stato

⁹ Tra queste rientrano l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico degli animali, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci nonché il divieto di mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni analoghe, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto.

¹⁰ RS 916.443.11

¹¹ RS 916.443.111

¹² Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

¹³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1

¹⁴ Ai sensi dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e in particolare dell'articolo 5 capoverso 4 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Protocollo, ai fini degli scopi dell'ordinanza, i riferimenti all'«Unione» si intendono anche per il Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord.

membro per la necessaria trasformazione, a condizione che l'autorità competente del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

Con queste disposizioni si tiene conto dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli¹⁵. Il loro scopo è **salvaguardare lo spazio veterinario comune (senza controlli veterinari di confine)**.

L'esportazione dal resto della Svizzera può proseguire normalmente secondo le disposizioni ordinarie dell'OITE-UE e dell'OITE-UE-DFI.

Articolo 6: Esportazione verso Paesi terzi

Secondo l'articolo 47 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)¹⁶ possono essere esportati unicamente animali e prodotti animali che non comportano un rischio per la salute umana e animale. Inoltre, secondo l'articolo 48 OITE-PT l'esportatore è responsabile del rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione.

L'OFE disciplina in generale i movimenti di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza. Gli articoli 3–5 disciplinano i dettagli relativi alle autorizzazioni dei veterinari cantonali per l'esportazione in altri Paesi.

L'articolo 6 capoverso 2 stabilisce le disposizioni di base che le esportazioni verso i Paesi terzi devono soddisfare affinché il veterinario cantonale possa autorizzarle. In linea di principio, è vietata l'esportazione di pollame vivo e uova da cova verso Paesi terzi. Tuttavia, il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale in base agli articoli 122b capoverso 3 e 122c capoverso 4 OFE. Il presupposto è che l'esportatore presenti i documenti necessari che consentano la tracciabilità dei prodotti animali o dei loro prodotti di base fino all'azienda detentrica di pollame. Inoltre, gli animali devono essere sottoposti all'esame per accertare la presenza dell'influenza aviaria. Per i sottoprodotti di origine animale è opportuno esigere le stesse condizioni di trattamento previste per le esportazioni verso gli Stati membri dell'UE e la Norvegia.

Articolo 7: Zona di controllo

Poiché i volatili infettati dall'HPAI non sono stati trovati in prossimità di grandi insiemi di acque, nelle vicinanze del sito di ritrovamento vi è un numero di uccelli selvatici nettamente inferiore a quello tipico dei grandi insiemi di acque: istituire zone di controllo e di osservazione soltanto intorno al luogo di ritrovamento sarebbe una misura inefficace e, di conseguenza, è necessario estenderle a un raggio maggiore. Vista l'elevata attività migratoria degli uccelli, viene dichiarata zona di controllo, ai sensi dell'articolo 122f OFE, l'intera Svizzera, con l'obbligo per i detentori di proteggere il pollame dal contatto con gli uccelli selvatici.

Articolo 8: Misure nella zona di controllo

Nella zona di controllo, i detentori devono rispettare diversi obblighi per proteggere il pollame dal contatto con gli uccelli selvatici e l'infezione.

Per evitare il contatto tra gli uccelli selvatici e il pollame da cortile, quest'ultimo non può più essere tenuto all'aperto senza protezioni, ma solo in aree con clima esterno chiuse¹⁷ o in un'area esterna protetta dall'entrata di uccelli selvatici (cpv. 1 lett. a e b). In alternativa, il pollame deve essere tenuto in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici (cpv. 1 lett. c). I detentori di animali che incontrano difficoltà tecniche nell'attuazione delle misure di protezione devono contattare il servizio veterinario cantonale.

¹⁵ RS 0.916.026.81

¹⁶ RS 916.443.10

¹⁷ Le prescrizioni per l'area con clima esterno sono riportate nell'allegato 6 lettera a numero 7 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13).

La separazione delle diverse specie di pollame all'interno delle aziende di detenzione (cpv. 2) ha lo scopo di evitare che i ratiti e le oche, per i quali l'infezione non porta necessariamente a sintomi visibili, infettino le specie di pollame molto più ricettive (ad es. polli e tacchini). Infine, le misure d'igiene mirano a impedire che il virus entri nell'azienda detentrica di pollame attraverso le persone e le attrezzature (cpv. 3). L'USAV fornisce materiale informativo sul suo sito Internet¹⁸, comprese le raccomandazioni per l'allevamento amatoriale di pollame.

Per quanto riguarda i ceppi di HPAI al momento in circolazione in Europa, attualmente non vi sono indicazioni che si debba temere una trasmissione all'essere umano. Tuttavia, le misure d'igiene servono anche a proteggere l'essere umano, poiché nell'influenza aviaria è sempre necessario tenere conto delle mutazioni. Per lo stesso motivo, i Cantoni possono anche limitare l'accesso delle persone agli insiemi di acque, se lo ritengono necessario.

I requisiti minimi per la detenzione di pollame secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1) devono essere sempre garantiti nonostante le limitazioni, in particolare, devono continuare a essere messi a disposizione degli animali i luoghi in cui essi possono nuotare, obbligatori per alcune specie di pollame. I detentori amatoriali trovano istruzioni concrete nelle informazioni tecniche «La detenzione amatoriale di pollame»¹⁹.

L'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD²⁰) prevede contributi ai programmi volontari per la protezione degli animali «Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali» (programma SSRA) e «Uscita regolare all'aperto» (programma URA). I requisiti del programma URA costituiscono la base della detenzione biologica degli animali in Svizzera. Inoltre, vari programmi dotati di label di diritto privato si basano sui programmi SSRA e URA.

L'articolo 72 capoverso 4 OPD prevede che i **contributi per il benessere degli animali non siano ridotti** se una delle esigenze di cui agli articoli 74 (SSRA) o 75 (URA) o all'allegato 6 non possa essere adempiuto **a causa di una decisione di autorità**. Ciò significa che le limitazioni dell'uscita derivanti dall'ordinanza non comportano alcuna riduzione dei contributi per il benessere degli animali.

Le misure non influiscono pertanto sull'indicazione «rurale all'aperto» disciplinata dall'ordinanza sulla caratterizzazione del pollame²¹ (cfr. il relativo allegato, n. 4.2 lett. b).

Articoli 9 e 10: Obblighi di notifica e di registrazione

Nelle detenzioni con 100 esemplari di pollame o più i detentori devono tenere un registro degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia (art. 9 cpv. 2).

Gli articoli 9 capoverso 1 e 10 specificano gli obblighi di notifica dei detentori di animali e dei veterinari ai sensi dell'articolo 11 LFE e dell'articolo 61 OFE in caso di sospetta epizoozia. I detentori di animali devono prima consultare il proprio veterinario, il quale, dopo aver valutato la situazione, decide se effettuare una notifica all'autorità veterinaria è necessario.

Articolo 11: Mercati ed esposizioni

Poiché la presenza di pollame a stretto contatto nello stesso spazio aumenta il rischio di diffusione del virus HPAI, la partecipazione di pollame a mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe deve essere vietata.

Articolo 12: Sorveglianza delle aziende detentriche di pollame nella zona di controllo

L'USAV si avvarrà della possibilità di effettuare esami a campione nelle aziende, in particolare se i detentori notificheranno sempre più spesso sintomi sospetti di malattia in una zona.

¹⁸ www.usav.admin.ch > Animali > Epizoozie > Panoramica delle epizoozie > Influenza aviaria

¹⁹ www.usav.admin.ch > Animali > Protezione degli animali > Detenzione di animali da reddito > Polli

²⁰ RS 910.13

²¹ RS 916.342

Articolo 13: Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza prevede un'entrata in vigore graduale. Le zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda detentrica interessata e le disposizioni sulle esportazioni entrano in vigore il 25 novembre 2022. Per dare agli avicoltori un po' di tempo in più nel fine settimana per attuare le misure nella zona di controllo, le disposizioni corrispondenti entrano in vigore il 28 novembre 2022. La validità delle disposizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza è limitata al 21 dicembre 2022, in modo da poterle abrogare dopo tale data, a condizione che non si verificano nuovi casi di HPAI. Le disposizioni relative alla zona di controllo, invece, si applicano fino al 15 febbraio 2023.

VIII. Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia

Le limitazioni alle esportazioni dalle zone di protezione e sorveglianza e le misure da adottare nella zona di controllo comportano alcune restrizioni per gli avicoltori. Tuttavia, queste sono anche nel loro interesse, poiché prevenire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria può non soltanto evitare grandi sofferenze agli animali, ma anche danni economici. Pertanto, le restrizioni sono considerate ragionevoli e necessarie.

Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le misure di lotta sono conformi ai requisiti concordati con l'UE e stabiliti all'articolo 2 dell'allegato 11 e al punto III dell'appendice 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli²² e sono pertanto compatibili con gli obblighi internazionali.

²² RS 0.916.026.81